

CITTA' DI BARLETTA

CONVENZIONE

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "COMPONENTE DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020".

L'anno duemilanove, il giorno quattordici del mese di Aprile, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2600 del 23.12.2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dal dott. Alessandro ATTOLICO, Responsabile Unico del Procedimento del Piano Strategico di Area Vasta, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) Il prof. Nicola MARTINELLI, nato a Bari il 12.12.1957;

Premesso:

- Che, con Decreto Sindacale n. 34 del 28 dicembre 2007, recepito dalla determinazione Dirigenziale n. 2623 del 28.12.2007, è stato conferito al prof. Nicola Martinelli l'incarico di "Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020";
- Che, il prof. Martinelli ha stipulato la convenzione per il conferimento dell'incarico di "Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Piano

Strategico di Area Vasta Vision 2020” il giorno 11.09.2008, registrato al n.365 di rep.;

- Che, con verbale di assemblea dei Sindaci del 13 novembre 2008, è stata prevista la costituzione di un Nucleo di Autovalutazione delle proposte progettuali pervenute, composto da n.4 Sindaci, n.4 rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale aderente al CNEL, n.2 rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico, n.2 rappresentanti della task force regionale per le Aree Vaste, n.1 rappresentante dell’Officina di Piano e n.1 rappresentante del Comune di Barletta con funzioni di segreteria;

- Che, con decreto sindacale n° 13 del 22 dicembre 2008, il Sindaco di Barletta, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ha assunto il decreto de quo quale atto monocratico adottato nella sua qualità di Sindaco del Comune capofila delegato da tutti i Comuni convenzionati all’adozione degli atti di propria competenza, istituendo il “Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020”;

- Che con lo stesso decreto, recepito dalla determinazione dirigenziale n.2600 del 23.12.2008, è stato conferito al prof. Nicola Martinelli l’incarico integrativo di “Componente del Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020”;

- Che l’art.9 comma 1 lettera c) del regolamento per gli incarichi professionali vigente nel comune di Barletta e approvato con deliberazione di giunta Comunale n°101 del 18 giugno 2008 consente la deroga alla procedura comparativa di cui all’art. 8 del medesimo regolamento, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal medesimo

regolamento, nel caso di prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, poichè motivi sopravvenuti hanno determinato la necessità di tale conferimento per il conseguimento del risultato finale complessivo;

- Che il presente incarico viene sottoscritto a termini differiti;

Tutto ciò premesso,

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce, al prof. Nicola Martinelli, che accetta, l'incarico integrativo di "Componente del Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020".

Il professionista incaricato dovrà svolgere i compiti previsti dalla convenzione per il Nucleo di Autovalutazione:

- procedere alla gerarchizzazione degli obiettivi e priorità previsti nel metaPlan, di definizione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali pervenute e della effettiva valutazione delle stesse;
- interagire con il Partenariato Economico e Sociale aderente al CNEL per gli approfondimenti tematici ed elaborare documenti di sintesi per l'orientamento delle fasi di lavoro e presentazione del lavoro svolto.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui alla presente convenzione saranno svolte presso l'Ufficio di Piano e presso le sedi dei comuni convenzionati.

Il prof. Martinelli espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura

professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di consulenza potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione, giusta autorizzazione del Politecnico di Bari pervenuta in data 11 settembre 2008 prot. n. 53727.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dalla presente convenzione ha decorrenza dal 01.11.2008 e avrà durata fino al giorno 31.03.2009 salvo ulteriore rinnovo, disposto dal Sindaco e, comunque, non superiore al mandato del Sindaco.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti della professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo,

riconosciuto per l'espletamento delle attività è di €9.000,00 da liquidarsi in un'unica soluzione.

Il pagamento sarà preceduto dalla relazione del professionista sull'attività svolta e dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferite opportunamente documentate per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, previa autorizzazione.

Articolo 7 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione della presente convenzione, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione la convenzione stessa, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista; il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 8 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nella presente convenzione avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie

concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di consulenza.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce alla presente convenzione acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 11 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n. 5 facciate e n.22 righe.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il consulente

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale

